



ISTITUTO DE FILIPPI

Alimenta il Tuo Potenziale

DISPOSIZIONE DL 127/2021 – Certificazione verde COVID-19

- Nel periodo **dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, **a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;**
- La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
 - aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
 - essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore;
 - essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
- **Specifichiamo che in caso di test antigenico rapido o molecolare il costo dello stesso è a carico del lavoratore;**
- Il predetto obbligo non si applica ai lavoratori esenti dall'obbligo vaccinale;
- I Datori di lavoro con in forza meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella di un eventuale contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021;
- **Il datore di lavoro deve definire entro il 15 Ottobre 2021 le modalità operative per la verifica del Certificato Verde. Per le stesse Vi consigliamo di rivolgerVi al Vostro Consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- Al controllo possono essere incaricati anche i collaboratori attraverso un atto formale entro il 15 Ottobre 2021;
- Nel caso in cui un lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o risulti privo della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;**
- Ad ogni buon conto è necessario evidenziare che **l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;**
- **Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.**



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



LA SCUOLA ALBERGHIERA dal 1986 (IPSEOA)

VARH01500A PARITARIO

MEMBRE DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES ECOLES D'HÔTELLERIE ET DE TOURISME

segreteria@istitutodefilippi.it - 0332 286367 - www.istitutodefilippi.com

ISTITUTO DE FILIPPI S.R.L. Via L. Brambilla, 15 – 21100 Varese – P.Iva 03398080121 – Capitale Sociale €50.000